

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica PadelCap

TITOLO I - COSTITUZIONE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede legale

1. E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "PadelCap Associazione Sportiva Dilettantistica"
2. L'Associazione ha sede nel Comune di San Colombano al Lambro.
3. La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

1. L'Associazione è un ente non commerciale, apolitico e aconfessionale.
2. Essa opera, senza alcuno scopo di lucro, per fini sportivi, mirando alla promozione di attività sportive dilettantistiche nella disciplina del Padel, quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico.
3. Per attuare le finalità istituzionali l'Associazione può:
 - a) organizzare e promuovere manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili e amatoriali, secondo le norme deliberate dalla Federazione Italiana Tennis Padel;
 - b) formare squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
 - c) provvedere alla formazione, all'aggiornamento tecnico-sportivo e all'assistenza dei propri atleti e tecnici;
 - d) gestire impianti da adibire a strutture sportive, mettendoli a disposizione dei propri iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività sportiva dilettantistica e che sono affiliate all'Organismo sportivo cui l'associazione è affiliata, dei rispettivi associati e dei tesserati al medesimo organismo sportivo;
 - e) instaurare rapporti di sponsorizzazione e promo pubblicitari.
4. L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle relative all'organizzazione e alla gestione di attività sportive dilettantistiche, aventi natura commerciale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e che siano svolte secondo i criteri ed entro i limiti normativamente previsti.
5. L'Associazione può effettuare, in via occasionale, raccolte pubbliche di fondi, provvedendo alla redazione dell'apposito rendiconto.

Art. 3 - Durata ed esercizio sociale

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

2. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Tennis Padel.
3. L'associazione s'impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dalle quote associative versate dagli associati;
 - dai contributi erogati dagli enti pubblici;
 - da lasciti e donazioni;
 - dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, anche aventi natura commerciale;
 - dalle quote di iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione;
 - dall'attività di raccolta fondi;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze degli esercizi sociali;
 - dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
 - dai proventi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e/o privati.
2. I fondi reperiti dall'Associazione sono depositati presso l'istituto di credito individuato con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 6 - Assenza di fini di lucro

1. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori, collaboratori e ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale e del rapporto.
2. Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati dall'Associazione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
3. In caso di scioglimento, l'Associazione devolve il patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto.

Art. 7 - Rendiconto economico/finanziario

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico/finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Il rendiconto deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. A tal fine, il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta l'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.
5. Il rendiconto approvato è trascritto nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 8 - Adesione

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che dichiarano:
 - di voler partecipare alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione;
 - di impegnarsi a rispettare lo Statuto ed i regolamenti interni all'Associazione e della Federazione Italiana Tennis Padel nonché le norme ed i regolamenti emanati dal CONI;
 - di impegnarsi a tenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Tennis Padel e dei suoi organi.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e provvedere al versamento della quota associativa annuale, come determinata dal Consiglio direttivo.
4. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minore, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta, a tutti gli effetti, il minore nei confronti dell'Associazione.
5. La decisione sulla domanda di ammissione è rimessa al Consiglio direttivo, che delibera entro sessanta giorni.
6. Il provvedimento di accoglimento deve essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione
7. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro tale provvedimento, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inoltrando, a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, apposita istanza al Consiglio direttivo. Al ricorrente deve essere garantito il diritto di contraddittorio.
8. Il Consiglio direttivo provvede all'iscrizione del nominativo del richiedente nel Libro degli associati entro trenta giorni dalla delibera di ammissione.
9. La qualità di associato non può essere trasferita a terzi.
10. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
11. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente mediante il pagamento della quota associative, nel termine fissato dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa godono del diritto:
 - di partecipazione alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nell'Assemblea degli associati;
 - di elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi dell'Associazione;
 - di frequentare le iniziative indette dall'Associazione;
 - di fruire dei servizi offerti dall'Associazione;
 - di prendere visione dei Libri sociali; a tal fine, gli associati devono presentare apposita richiesta al Consiglio direttivo, che provvede nei quindici giorni successivi.
2. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare le prescrizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni dell'Associazione e dello Statuto della Federazione Italiana Tennis Padel;
- a rispettare le norme e i regolamenti emanati dal CONI;
- a pagare annualmente la quota associativa;
- a tenere condotta conforme alle finalità dell'Associazione

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato cessa nei seguenti casi:
 - recesso dell'associato, da comunicarsi per iscritto agli amministratori, con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima;
 - decesso dell'associato;
 - scioglimento dell'Associazione ai sensi del presente Statuto;
 - provvedimento di sospensione o di esclusione assunto nei confronti dell'associato che:
 - a) si rende inadempiente rispetto alle prescrizioni dello Statuto, dei regolamenti interni dell'Associazione e della Federazione Italiana Tennis Padel;
 - b) non osserva le norme e i regolamenti emanati dal CONI;
 - c) si rende moroso, senza giustificato motivo, rispetto al pagamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio direttivo per il versamento del contributo;
 - d) commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dall'Associazione;
 - e) tiene comportamenti che ostacolano il buon andamento del sodalizio.
2. La competenza ad adottare i provvedimenti di esclusione degli associati spetta al Consiglio direttivo.
3. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato, a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, all'associato entro trenta giorni dalla deliberazione.
4. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea degli associati per contestare gli addebiti, inoltrando, a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, apposita istanza al Consiglio direttivo. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
5. L'esclusione ha effetto a decorrere dall'annotazione del provvedimento del Libro degli associati, che deve avvenire entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento del Consiglio direttivo o, nel caso di ricorso all'Assemblea, dalla delibera assembleare di ratifica.
6. Gli associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione:
 - hanno l'obbligo di versare la quota associativa dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale hanno cessato di appartenere all'Associazione;
 - non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI

Art. 11 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio direttivo.

Art. 12 - Assemblea degli associati: composizione, convocazione e funzionamento

1. L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e delibera in sessioni ordinarie o straordinarie.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo:
 - su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo,
 - che vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
5. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, che dirige le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
9. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
10. Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13 - Assemblea degli associati: regole di voto

1. Possono prendere parte e votare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Il diritto di voto è esercitato dagli associati maggiorenni e, per gli associati minorenni, da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
3. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
4. Il Consiglio direttivo delibera, di volta in volta, l'elenco degli associati aventi diritto di voto nell'Assemblea, da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
5. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario.
2. Spetta all'Assemblea ordinaria, inoltre, deliberare in ordine:
 - agli indirizzi e alle direttive generali dell'Associazione;
 - all'approvazione degli eventuali regolamenti sociali;
 - alla nomina, alla revoca, al numero e alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo;
 - ai ricorsi presentati contro i provvedimenti di rigetto delle domande di ammissione o di esclusione dall'Associazione;
 - a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessario delibera sulle seguenti materie:
 - approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Consiglio direttivo: composizione e durata

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento temporaneo dal Vicepresidente.
2. Il Consiglio direttivo, congiuntamente al suo Presidente, viene eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un numero variabile da cinque fino a sette componenti.
3. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
5. Entro sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio direttivo convoca l'Assemblea degli associati affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.
6. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.
7. Possono ricoprire la carica di consigliere gli associati maggiorenni che:
 - siano in regola con il pagamento delle quote associative;
 - non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

- non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di qualsiasi Organismo sportivo.
8. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis Padel.
 9. La carica di consigliere è gratuita, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate in esecuzione della carica.

Art. 17 - Consiglio direttivo - convocazione, funzionamento e regole di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, ai fini della redazione del rendiconto economico/finanziario e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Il Consiglio direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dello svolgimento della riunione, mediante comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
3. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
6. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione e deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 18- Consiglio direttivo: competenze

1. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
2. In particolare, è compito del Consiglio direttivo:
 - deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
 - adottare i provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati;
 - determinare la quota associativa annuale e fissare il relativo termine di pagamento;
 - nominare il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere;
 - redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio direttivo;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro e di collaborazione;
 - deliberare l'eventuale scioglimento, in via secondaria e strumentale, di attività diverse da quelle relative all'organizzazione e alla gestione di attività sportive dilettantistiche, aventi anche natura commerciale
 - attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea degli associati.

Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio direttivo

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Il Presidente ha il compito di:
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio direttivo;
 - sovrintendere all'attuazione, da parte del Consiglio direttivo, delle finalità previste dallo Statuto e delle decisioni dell'Assemblea degli associati;
 - firmare atti giuridici, assumendo obblighi e acquisendo diritti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Presidente può delegare al Vicepresidente il compimento di specifici atti rientranti nelle sue attribuzioni.
4. In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, che deve, entro venti giorni, sottoporre a ratifica del Consiglio direttivo.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ha la rappresentanza dell'Associazione in relazione agli atti al cui compimento sia espressamente delegato quest'ultimo.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente, il Consiglio direttivo conferisce delega ad altro consigliere.
7. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - Segretario del Consiglio direttivo

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali.
2. Il Segretario cura, altresì, la gestione delle quote associative e del libro degli associati.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di consigliere cessa nei seguenti casi:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - revoca deliberata dall'Assemblea degli associati, a seguito di comportamenti in contrasto con gli scopi istituzionali ovvero di violazioni di obblighi statutari;
 - perdita della qualità di associato;
 - sopravvenienza di cause di incompatibilità, ai sensi dello Statuto.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvedono alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Il Consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari

urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

TITOLO V - LIBRI SOCIALI

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli Associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

TITOLO VI - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 - Scioglimento e obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina, preferibilmente tra i componenti del Consiglio direttivo, uno o più liquidatori.
3. Esperita la liquidazione l'Associazione, devolve l'eventuale patrimonio residuo a favore di altri enti che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Tennis Padel.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice Civile, dalle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Tennis Padel e del CONI e dalle leggi vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

Firmato in originale presso l'Agenzia delle Entrate di Milano